

IV° SETTORE – AREA DI VIGILANZA COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 20925

Il Responsabile del Settore

VISTO il verbale n. 10/M-2010 redatto in data 5 maggio 2011 da personale di questo Comando di Polizia Municipale, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, a carico del sig. **CAPUANO Aniello**, nato a Castel S. Giorgio il 01.10.1951 e ivi residente alla via T. B. Lombardi, per aver esercitato l'attività di commercio su aree pubbliche occupando superficie superiore a quella autorizzata;

ATTESO che per la violazione delle norme di cui innanzi è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500;

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

CONSIDERATO che l'interessato, nei termini e con le modalità prescritte, ha proposto opposizione avverso tale accertamento e non ha provveduto al versamento della somma stabilita nel suindicato verbale, pari a € 50,00;

RITENUTO, altresì, di non dover accogliere le memorie difensive prodotte dal predetto;

VISTA la Legge 24 novembre 1982, n. 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

RITENUTO congruo stabilire l'importo della somma da pagare nella somma prevista per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 12714 del 09/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del IV Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Al sig. **CAPUANO Aniello**, in premessa meglio generalizzato, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 50,00 (cinquanta/00).

INGIUNGE

Ai medesimi, di versare la predetta somma a mezzo Conto Corrente Postale n. 13589833 intestato al Comune di Atripalda (AV) – Servizio Contravvenzioni annotando nella causale del bollettino gli estremi della presente Ordinanza Ingiunzione di Pagamento, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 trasmettendo, altresì, copia dell'avvenuto pagamento a questo Comando di Polizia Municipale.

La presente Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro la stessa l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e con le modalità previste dall'art. 22 e 22/bis della Legge 24/11/1981, n. 689.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Dr. Domenico Giannetta presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Dalla Residenza Municipale lì, 16.11.2013



Il Responsabile del Settore
Dr. Domenico Giannetta